

**Rapporto esplicativo
sulla legge sui registri degli abitanti
(LRAb; CSC 170.200)**

Indice

I. PREMESSE	2
II. BASI.....	3
1. ARMONIZZAZIONE DEI REGISTRI	3
1.1 Rilevamento dei dati e statistica.....	3
1.2 Scambio di dati tra i registri	4
2. BASI LEGALI	4
2.1 Costituzione federale	4
2.2 Legge sul censimento federale della popolazione	4
2.3 Legge federale sull'armonizzazione dei registri (LArRa).....	5
2.4 Modifica della legislazione sull'AVS.....	5
3. SCADENZARIO DELLA CONFEDERAZIONE	5
III. TEMI SCELTI	6
1. IDENTIFICATORI FEDERALI	6
1.1 Identificatore personale PIN (numero d'assicurato AVS).....	6
1.2 Identificatori degli oggetti (EGID, EWID, ecc.)	7
1.3 Identificatore d'impresa UID.....	7
2. REGISTRO FEDERALE DEGLI EDIFICI E DELLE ABITAZIONI (REA).....	7
3. ECONOMIA DOMESTICA	8
4. NUMERO UFFICIALE DELL'ABITAZIONE	8
5. COLLETTIVITÀ E SOGGIORNO STATISTICO.....	10
5.1 Soluzioni diverse nei Cantoni.....	10
5.2 Programma nei Grigioni.....	11
6. SOFTWARE E SEDEX	12
7. POTENZIALE DEI REGISTRI ARMONIZZATI	13
IV. ARMONIZZAZIONE DEI REGISTRI NEL CANTONE DEI GRIGIONI	14
V. SPIEGAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI	15
VI. CONSEGUENZE PER IL PERSONALE E FINANZIARIE	35
1. CANTONE.....	35
2. COMUNI.....	36
VII. CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPI "CFLAD"	37

I. Premesse

Finora, i diversi registri delle persone di Confederazione, Cantoni e comuni non venivano gestiti secondo direttive uniformi. Per questo motivo, nella legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa; RS 431.02), la Confederazione ha prescritto un'uniformazione dei registri delle persone in Svizzera, sotto la direzione dell'Ufficio federale di statistica (UST).

A partire dal 2010, il censimento della popolazione non avverrà più come un tempo ogni dieci anni a mezzo di un questionario cartaceo. In sostituzione del censimento, i dati presenti nei registri menzionati andranno rilevati, quattro volte all'anno, direttamente in forma elettronica da questi insiemi di dati per ottenere valutazioni statistiche aggiornate. Per questo è necessaria un'armonizzazione dei registri.

Oltre a semplificare il rilevamento dei dati statistici, l'armonizzazione cela quale effetto secondario un altro importante potenziale di ottimizzazione: anche il flusso dei dati tra i singoli registri può ora avvenire in forma elettronica, ciò che permette un lavoro più efficiente e procedure semplificate nell'amministrazione.

Nel Cantone dei Grigioni sono soprattutto i registri degli abitanti a essere interessati. Questi registri vanno adeguati secondo le direttive della Confederazione per quanto riguarda contenuto e struttura dei dati. Inoltre, i registri devono essere in grado di trasmettere dati in forma elettronica alla Confederazione e da un registro all'altro. Nonostante l'onere di personale e finanziario che i comuni sono chiamati ad assumersi, grazie al notevole impegno degli uffici del controllo abitanti e degli uffici edili comunali l'attuazione procede rapidamente.

La legge sull'armonizzazione dei registri prescrive ai Cantoni l'emanazione di un diritto derivato che garantisca l'attuazione dell'armonizzazione dei registri e la gestione di alta qualità dei registri armonizzati. A seguito della difficoltà rappresentata dalla necessità di armonizzare i registri entro il 2010 conformemente alle direttive della Confederazione, per permettere il processo di attuazione il Governo del Cantone dei Grigioni ha in un primo tempo emanato le disposizioni transitorie per l'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri (DT LArRa; CSC 171.210), entrate in vigore il 1° ottobre 2008. Le disposizioni transitorie devono ora essere sostituite dal presente progetto di legge sui registri degli abitanti (P-LRAb). Il P-LRAb deve anche sostituire la legge sul domicilio degli Svizzeri (CSC 130.200), poiché la materia ivi disciplinata è considerata nel P-LRAb.

II. Basi

1. Armonizzazione dei registri

L'armonizzazione dei registri mira a uniformare i registri degli abitanti nei Cantoni e nei comuni, nonché i grandi registri di persone della Confederazione nell'ambito dello stato civile, degli stranieri e dei rifugiati. I diversi registri vengono resi comparabili per quanto concerne contenuto, nomenclatura e aggiornamento, e preparati per la trasmissione elettronica standardizzata dei dati.

Il progetto è stato avviato dall'Ufficio federale di statistica (UST). I registri armonizzati devono agevolare le valutazioni dei dati esistenti relativi agli abitanti, dato che grazie all'armonizzazione i dati possono venire trasmessi elettronicamente all'UST. Segnatamente, questo rilevamento sulla base dei registri deve sostituire il vecchio sistema del censimento della popolazione. L'armonizzazione da tempo necessaria porta però anche altri vantaggi a livello di Confederazione, Cantoni e comuni.

1.1 Rilevamento dei dati e statistica

I registri ufficiali sono importanti per la statistica perché contengono numerosi dati che forniscono informazioni su condizioni e sviluppi sociali ed economici. L'uso efficiente di questi dati per ottenere formulazioni statistiche presuppone tuttavia registri armonizzati, un'esigenza non ancora soddisfatta prima dell'armonizzazione dei registri degli abitanti. La struttura federalista della Svizzera, con la sua regolamentazione delle competenze, aveva portato a registri tenuti in modo non uniforme. Lo scambio e il confronto di dati, anche tra i registri tenuti in modo elettronico, erano molto onerosi e comportavano spese elevate. I diversi registri di persone contenevano sì spesso informazioni relative alle stesse persone, prima di un'armonizzazione delle caratteristiche e di un'identificazione univoca delle persone queste informazioni non erano tuttavia utilizzabili. Con la crescente necessità di informazioni su dati di base strutturali da parte di politica ed economia cresceva anche l'esigenza di avere a disposizione dati aggiornati. Le previsioni sulla base del censimento della popolazione, che veniva condotto solo ogni 10 anni, dovevano venire messe in discussione così come il crescente carico per gli interpellati, che venivano interrogati in merito a caratteristiche che la Confederazione avrebbe in realtà potuto rilevare da registri esistenti.

Di principio, a partire dal 2010 i dati verranno dunque rilevati a scadenza trimestrale direttamente da questi registri. Le caratteristiche non contenute nei registri verranno rilevate a titolo complementare dall'UST nel corso di indagini a campione. Sulla base dei registri armonizzati e della trasmissione elettronica periodica dei dati, l'UST può tenere costantemente a disposi-

zione basi statistiche aggiornate. Sia privati, sia Confederazione, Cantoni e comuni possono dare un fondamento migliore alle loro pianificazioni sulla base dei dati più aggiornati.

1.2 Scambio di dati tra i registri

Numerosi registri "comunicavano" tra loro già in passato. A causa della mancanza di una struttura di dati unitaria e di un'identificazione sicura e univoca della persona, lo scambio dei dati avveniva tuttavia perlopiù in modo manuale. I dati disponibili in forma elettronica venivano riportati su carta e andavano di nuovo inseriti a mano e controllati. Oltre al necessario lavoro di riporto, spesso erano necessarie verifiche telefoniche. Era possibile che si insinuassero degli errori. In futuro tali "passaggi di supporto" nello scambio dei dati dovranno essere evitati e i dati dovranno essere trasmessi elettronicamente. In relazione diretta con l'armonizzazione dei registri, la Confederazione prescrive lo scambio elettronico di dati tra registri degli abitanti in caso di trasloco. In futuro potranno inoltre venire trasmesse agli uffici controllo abitanti, sempre in forma elettronica, ad esempio notifiche di nascita dell'ufficio dello stato civile. Oggi questo avviene ancora per posta.

2. Basi legali

2.1 Costituzione federale

L'armonizzazione dei registri si basa sull'articolo 65 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale la Confederazione può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.

2.2 Legge sul censimento federale della popolazione

La revisione totale della legge sul censimento federale della popolazione (legge sul censimento; RS 431.112) è la base per la nuova concezione del censimento della popolazione e causa prima dell'armonizzazione dei registri.

A partire dal 2010, il censimento della popolazione dovrà avvenire sotto forma di valutazione dei registri armonizzati accompagnata da rilevazioni campionarie annuali. Verranno così effettuate una cosiddetta rilevazione strutturale presso 200'000 persone all'anno (3,5% della popolazione con più di 15 anni, corrispondente al 2,6-2,7% della popolazione complessiva), nonché indagini tematiche campionarie annuali presso circa 30'000 persone in tutta la Svizzera. Pertanto, nell'ambito delle rilevazioni annuali, nel Cantone dei Grigioni verranno interrogate direttamente solo 5'500 persone circa. Le rilevazioni campionarie servono a determinare caratteristiche non contenute nei registri.

2.3 Legge federale sull'armonizzazione dei registri (LArRa)

La legge sull'armonizzazione dei registri è stata decisa dal Parlamento il 23 giugno 2006 e posta in vigore parzialmente il 1° novembre 2006. Essa costituisce la base per l'armonizzazione dei registri degli abitanti. Insieme all'ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRa; RS 431.21), la LArRa è stata posta in vigore completamente il 1° gennaio 2008. Altre leggi e ordinanze federali sono state adeguate.

2.4 Modifica della legislazione sull'AVS

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) disciplina l'introduzione e l'uso del nuovo numero d'assicurato AVS a 13 cifre (NAVS13). Questo numero è la chiave per il collegamento di altri registri e assume così lo status di un numero d'identificazione personale (PIN).

3. Scadenario della Confederazione

A seguito della decisione di effettuare il censimento del 2010 già sulla base dei registri, a tutti i livelli sono risultate scadenze molto più strette per la pianificazione e l'attuazione. Ulteriore pressione sui termini è risultata dal fatto che l'introduzione del NAVS13 nei registri degli abitanti doveva avvenire già nella primavera del 2009, perché esso deve venire impresso sulle tessere d'assicurato entro la fine del 2009. Conformemente all'articolo 28 OArRa, nonché alle istruzioni supplementari dell'UST, fa stato lo scadenario seguente:

fine 2008	Gli uffici edili comunali dovevano correggere i dati nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), almeno a livello di edifici, entro la fine del 2008 (termine stabilito dall'UST).
1° gennaio 2009	Una legge cantonale derivata doveva entrare in vigore al più tardi entro inizio 2009. In alternativa erano possibili disposizioni transitorie emanate dal Governo.
15 gennaio 2009	La comunicazione dei dati all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) per la prima attribuzione del NAVS13 è avvenuta entro i termini (data di riferimento 15.01.2009, termine stabilito dall'UST in base all'art. 19 cpv. 4 OArRa).
dal 2010	Le nuove costruzioni e le trasformazioni (statistica delle costruzioni) vanno ora comunicate trimestralmente anziché annualmente.

15 gennaio 2010	Nel gennaio 2010 i registri degli abitanti dovranno gestire le caratteristiche conformemente all'art. 6 LArRa. La gestione dell'identificatore federale delle abitazioni (EWID) non è ancora necessaria a questo momento, se le economie domestiche vengono create in altro modo (vedi sotto).
31 marzo 2010	La prima trasmissione di dati statistici all'UST come test avverrà a fine marzo 2010. Altri test seguiranno a fine giugno e a fine settembre 2010.
31 dicembre 2010	Data di riferimento del censimento 2010: dopo questo termine, il censimento verrà effettuato trimestralmente sulla base dei registri. A complemento verranno effettuate rilevazioni campionarie annuali in merito ad altre caratteristiche.
31 dicembre 2012	In base all'art. 28 cpv. 2 OArRa, l'EWID è iscritto nel registro degli abitanti solo entro il 31 dicembre 2012. La creazione delle economie domestiche deve invece seguire prontamente il censimento del 2010 (p.es. con l'aiuto di un numero dell'economia domestica comunale). La soluzione più ragionevole è però gestire l'EWID già dal 2010 e non effettuare il complicato passaggio intermedio attraverso un numero dell'economia domestica comunale.

III. Temi scelti

1. Identificatori federali

Per un'efficiente tenuta e trasmissione elettronica dei dati è indispensabile che gli oggetti e i soggetti contenuti nei registri e quelli da trasmettere siano dotati di un numero d'identificazione chiaro e inconfondibile. Gli identificatori federali sono univoci a livello nazionale e "non significanti". Il loro utilizzo è perciò cosa ovvia. Un numero sistematico dovrebbe infatti innanzitutto valere a livello nazionale e secondariamente, per considerazioni relative alla protezione dei dati, dovrebbe essere "non significante", ossia anonimo.

1.1 Identificatore personale PIN (numero d'assicurato AVS)

Il nuovo numero d'assicurato AVS (NAVS13; sinonimi: numero AVS, nuovo numero d'assicurato sociale NAS, ecc.), utilizzato da luglio 2008 dalle assicurazioni sociali, funge da identificatore personale (PIN) nei registri delle persone. Il nuovo numero presenta diversi vantaggi rispetto al numero d'assicurato AVS precedente. In particolare, per quanto riguarda le considerazioni sulla protezione dei dati, "non è significante", pertanto non è possibile dedurre

alcuna informazione dal numero. In futuro, ciascun abitante riceverà un numero alla nascita e lo conserverà anche dopo la morte. Ogni numero viene assegnato una sola volta. Nel primo semestre del 2009 è avvenuta un'onerosa redistribuzione di questo numero, allo scopo di garantirne l'affidabilità.

L'articolo 6 LArRa stabilisce che nei registri degli abitanti e nei cataloghi elettorali vengano tenuti i nuovi numeri d'assicurato AVS. L'utilizzo del NAVS13 dovrebbe tuttavia venire promosso anche in altri registri cantonali. Solo così è ad esempio possibile inoltrare automaticamente cambiamenti d'indirizzo dal comune a un altro ufficio (come ad es. all'Ufficio della circolazione o eventualmente addirittura a una futura piattaforma cantonale). Per quanto possibile, nel P-LRAb si apre la via all'utilizzo del NAVS13 quale PIN in altri registri cantonali.

1.2 Identificatori degli oggetti (EGID, EWID, ecc.)

Anche per fondi, indirizzi, fabbricati e abitazioni esistono già degli identificatori federali, univoci a livello federale: ad esempio l'identificatore federale dei fondi (E-GRID), l'identificatore federale degli edifici (EGID) e l'identificatore federale delle abitazioni (EWID). A lungo termine si dovrebbe mirare a parificare esattamente alla definizione federale la definizione delle unità in tutti i registri. Laddove la definizione coincide alla definizione federale (fondo, abitazione), i vecchi identificatori dovrebbero venire sostituiti il prima possibile.

Proprio per i comuni è importante poter accedere a dati dei registri cantonali in relazione all'aggiornamento del REA e alla gestione dell'EWID nel registro degli abitanti. Identificare un'abitazione tramite l'indicazione del piano (pianterreno, piano terra rialzato, primo piano, al centro, a sinistra, a destra, ecc.) è molto difficile. In questo caso l'utilizzo dell'EWID in tutti i registri interessati sarebbe uno straordinario aiuto per la comunicazione elettronica.

1.3 Identificatore d'impresa UID

Benché non in relazione diretta con l'armonizzazione dei registri, per il 2011 è attesa una legge federale che prescriverà l'uso esclusivo di un identificatore federale d'impresa nei rapporti tra i registri ufficiali tra loro e tra questi e le imprese (legge federale sul numero d'identificazione delle imprese, LIDI).

2. Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)

Il REA contiene dati di base relativi a edifici e abitazioni. Fornisce così informazioni sulla struttura dell'effettivo di edifici e abitazioni a livello dei comuni. Nel REA, la Confederazione assegna un numero a ogni edificio e a ogni abitazione in modo che siano identificati in modo univoco a livello nazionale. Questo numero consiste nel numero dell'edificio (EGID) e in quello dell'abitazione nell'edificio (EWID). Con i rilevamenti sulle persone (registro degli abi-

tanti), il REA fornisce informazioni sui rapporti abitativi della popolazione. Combinando queste due fonti di dati si rende possibile una molteplicità di valutazioni e analisi. Per permettere questo collegamento, nel quadro dell'armonizzazione dei registri va indicato l'EGID/EWID dell'abitazione di ogni persona che figura nel registro degli abitanti. Per fare questo i comuni necessitano di un registro comunale degli oggetti, contenente le indicazioni necessarie dal REA (p.es. EGID ed EWID).

3. Economia domestica

L'economia domestica è un'importante unità di riferimento sia per l'amministrazione e l'approvvigionamento (fattura dell'energia elettrica, tassa sui rifiuti, ecc.), sia per la statistica. Prima dell'armonizzazione dei registri, nei registri degli abitanti (RdA) non esisteva una definizione unitaria di economia domestica. Il concetto di economia domestica viene perciò uniformato e armonizzato alle norme internazionali, secondo le quali un'economia domestica è formata da tutte le persone che vivono nella stessa abitazione. Le persone che condividono un'abitazione formano di regola un'unità economica e si suddividono attività lavorativa, assistenziale e familiare, tempo libero, entrate e uscite. Economia e politica nutrono interesse per le informazioni sulla struttura e lo sviluppo di economie domestiche e famiglie, ad esempio per ricerche di mercato, nonché per la pianificazione dell'insediamento e delle infrastrutture.

A ogni persona che figura nel registro degli abitanti viene attribuito un numero dell'edificio e un numero dell'abitazione (EGID ed EWID) estratto dal REA. Tutte le persone con la stessa combinazione EGID/EWID vivono nella stessa abitazione e formano insieme un'economia domestica.

4. Numero ufficiale dell'abitazione

Nell'ambito dell'armonizzazione dei registri, come già ricordato nel capitolo III.3, a ogni persona iscritta nel registro degli abitanti vanno attribuiti EGID ed EWID. In particolare, in edifici con complesse strutture delle abitazioni, l'attribuzione della giusta abitazione e quindi del giusto EWID sulla base delle caratteristiche abituali dell'abitazione (piano, posizione sul pianerottolo, numero di locali), è sovente molto difficoltosa (vedi illustrazione seguente, a sinistra).

Per questa ragione l'UST raccomanda per gli edifici con più di tre abitazioni per piano, l'introduzione di un numero ufficiale dell'abitazione (WN), analogamente al numero civico. Il numero dell'abitazione caratterizza in modo univoco un'abitazione ed è impostato in modo logico (vedi illustrazione seguente, a destra). Esso è perciò breve, esplicito e quindi adatto

all'uso quotidiano.



Il numero ufficiale dell'abitazione può essere gestito amministrativamente e fisicamente; l'apposizione fisica del numero alla porta e accanto al campanello rafforza gli effetti positivi. Il numero dell'abitazione deve infatti essere noto agli abitanti, ai locatori, alle aziende elettriche e ad altri servizi industriali, cosa più probabile con un numero visibile, che inoltre viene gestito in modo univoco e sistematico e a livello nazionale. In questo modo la comunicazione fra le autorità e tutti questi gruppi viene notevolmente semplificata.

Alcuni Cantoni progettano di prescrivere su tutto il territorio almeno il numero amministrativo dell'abitazione. Nel Cantone dei Grigioni l'introduzione di un numero dell'abitazione non è sensata o necessaria in ogni comune. Per questo motivo nel P-LRAb il Cantone lascia ai comuni la decisione se introdurre o meno un numero dell'abitazione.

Se un comune decide di introdurre un numero dell'abitazione, per ragioni di uniformità deve seguire le raccomandazioni della Confederazione. Poiché la Confederazione non partecipa finanziariamente all'introduzione del numero dell'abitazione, benché ne tragga comunque un beneficio (migliore qualità dei dati), i comuni devono assumersi da soli i relativi oneri. Per introdurre e gestire senza problemi il numero dell'abitazione, gli obblighi alla collaborazione di terzi (proprietari di case, committenti, locatori, inquilini, aziende elettriche, ecc.) devono venire disciplinati dal Cantone.

Al di là del vantaggio per quanto riguarda i registri, il numero ufficiale dell'abitazione può fornire un buon servizio anche ai privati e alle autorità. Il numero fisico dell'abitazione è comparabile al numero civico per l'identificazione dell'edificio lungo una strada. Il numero fisico dell'abitazione "indica" l'abitazione all'interno dell'edificio. Se ad esempio viene utilizzato come componente dell'indirizzo postale e apposto anche alle bucalettere, semplifica il lavoro alle imprese di servizi postali e ad altri servizi di consegna a domicilio soprattutto nei grandi complessi abitativi. Anche le amministrazioni di immobili, le aziende industriali, le imprese di telecomunicazioni, ecc., possono impiegarlo come numero amministrativo. In questo modo viene

semplificata la comunicazione fra questi servizi.

5. Collettività e soggiorno statistico

Se una persona dimora per almeno 90 giorni consecutivi o 90 giorni sull'arco di un anno in un comune per un determinato scopo, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, allora questa persona costituisce una dimora in questo comune. Costituiscono una dimora anche il soggiorno in un comune per oltre 90 giorni allo scopo di frequentare una scuola oppure il collocamento di una persona in un istituto di educazione, ospizio, casa di cura o penitenziario. In questo caso si tratta di una dimora in una collettività. La dimora va tenuta nel registro degli abitanti, indipendentemente dal fatto se una persona soggiorni in una collettività oppure in un'economia domestica "normale". L'articolo 9 OArRa obbliga esplicitamente i Cantoni a provvedere affinché le persone che soggiornano in una collettività siano registrate, assicurando così la trasmissione dei dati all'UST per scopi statistici.

Conformemente all'articolo 2 lettera a^{bis} OArRa, le collettività sono:

- case per anziani e case di cura,
- alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
- internati e case per studenti, istituti per disabili,
- ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
- istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure,
- alloggi collettivi per richiedenti l'asilo,
- conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose.

In collaborazione con l'Associazione svizzera del controllo abitanti (ASCA), l'UST ha redatto un documento "Rilevazione delle economie domestiche – Esigenze minime dell'UST" (non disponibile in italiano). In questo documento si osserva che il rilevamento avviene unicamente per scopi statistici. Di conseguenza è possibile rinunciare alla tenuta nel registro degli abitanti se vengono comunicati all'UST almeno tutti gli ospiti di una collettività che alla data di riferimento del 31 dicembre hanno superato la durata di soggiorno di 90 giorni.

5.1 Soluzioni diverse nei Cantoni

Tra la tenuta degli ospiti di una collettività come soggiornanti "normali" e l'adempimento delle esigenze minime dell'UST esiste un margine di manovra che lascia spazio a diverse possibilità. Questa situazione ha fatto sì che alcuni Cantoni trattino nel loro diritto derivato gli ospiti di tutte le collettività allo stesso modo dei soggiornanti normali, mentre altri Cantoni sfruttano in generale o solo per particolari collettività le possibilità descritte nel documento menzionato. Queste differenti normative sono di fatto in contrasto con l'idea di fondo dell'armonizza-

zione. Ciò fa pensare che la Confederazione preciserà ulteriormente le normative a questo riguardo. La delega al Governo della competenza normativa nella legislazione cantonale tiene conto di questa circostanza.

5.2 Programma nei Grigioni

Fino a un'eventuale regolamentazione unitaria da parte della Confederazione, nel Cantone dei Grigioni può venire applicato il modello seguente: vi saranno due diversi tipi di collettività, quelle i cui ospiti hanno un soggiorno statistico (2) e quelle i cui ospiti hanno un soggiorno normale (1). Tra le collettività con soggiorno statistico rientrano penitenziari e cliniche psichiatriche. Questi ospiti vengono rilevati solo per scopi statistici e non vanno tenuti nel registro degli abitanti. Le direzioni di queste collettività notificano una volta all'anno all'UST le persone che vi soggiornano, con data di riferimento 31.12. Gli ospiti di tutte le altre collettività vanno tenuti normalmente nel registro degli abitanti quali soggiornanti (o eventualmente quali residenti). Un modello di questo tipo viene adottato p.es. anche nel Cantone di Zurigo.

1) Collettività con soggiorno normale

Secondo il P-LRAb, gli ospiti di tutte le collettività, fatta eccezione per i penitenziari e le cliniche psichiatriche, ossia p.es. internati, case per anziani, centri abitativi e ospedali, vengono trattati allo stesso modo degli altri soggiornanti nel comune e perciò figurano nel registro degli abitanti.

Gli ospiti di internati erano annunciati quali soggiornanti già finora, conformemente all'articolo 1 capoverso 2 della legge sul domicilio degli Svizzeri. Secondo le informazioni dei Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR), gli ospiti di nuclei e centri abitativi per portatori di handicap vengono di norma anch'essi notificati già oggi al comune. Finora gli ospiti di case per anziani e di cura non venivano sempre notificati, se il domicilio non veniva trasferito nel comune. Da accertamenti è emerso che nessun comune subirebbe oneri supplementari notevoli se tutti gli ospiti venissero notificati. Gli ospiti delle collettività menzionate vi si trovano volontariamente e sono inoltre almeno in parte integrati nella vita comunale, motivo per cui è ulteriormente giustificata la tenuta nel registro degli abitanti. Questa argomentazione non è valida per le persone bisognose di cura; nella prassi sarebbe però praticamente impossibile fare una distinzione, poiché il cambiamento è di solito graduale.

I pazienti di ospedali non sono numericamente rilevanti. Secondo le informazioni dell'Ufficio cantonale dell'igiene pubblica, il numero di persone che si trova per oltre 3 mesi in un ospedale è trascurabile. Un obbligo di notifica non comporterebbe perciò un onere supplementare per nessuno. Gli ospedali vanno perciò trattati allo stesso modo dei centri abitativi.

2) Collettività con soggiorno statistico

Secondo il P-LRAB, le persone che dimorano in penitenziari e cliniche psichiatriche non vengono tenute nel registro degli abitanti nemmeno se vi rimangono per oltre 90 giorni. Questa regolamentazione è il risultato di riflessioni relative alla protezione dei dati, nonché al fatto che nel Comune di Cazis si trovano due grandi istituti. Il rapporto tra onere e benefici della tenuta di tutte queste persone nel registro degli abitanti è assolutamente sproporzionato, in particolare poiché di norma gli ospiti vi si trovano obbligatoriamente e non sono integrati nella vita del paese.

Gli ospiti di penitenziari e cliniche psichiatriche che non si trovano in queste strutture in quanto pazienti o detenuti devono ovviamente dare seguito all'obbligo di notifica. Ciò vale per dimore per scopi lavorativi, formativi o di riposo. Si intendono in particolare gli impiegati che vivono all'interno dell'istituto.

6. Software e Sedex

Per l'attuazione dell'armonizzazione dei registri, i sistemi software impiegati dai controlli abitanti comunali rivestono un ruolo centrale. Fra l'altro, essi devono saper riportare le nuove caratteristiche degli abitanti e soddisfare funzionalità supplementari. Affinché possano venire trasmessi alla Confederazione, i dati devono soddisfare determinati standard. La Confederazione mette a disposizione dei comuni attrezzati con tale software una piattaforma (Sedex, SEcure Data EXchange) per lo scambio sicuro dei dati. Sedex permette non solo lo scambio dei dati con la Confederazione, ma anche con gli altri uffici del controllo abitanti della Svizzera. Si potrebbe anche pensare al collegamento di un registro di persone cantonale.

I comuni sono tenuti a comunicare all'UST i dati per il censimento in forma elettronica, secondo le linee direttive dell'UST (articolo 14 capoverso 3 LArRa). In base all'articolo 10 LArRa e all'articolo 6 OArRa, la legge cantonale deve inoltre obbligare i comuni a scambiare costantemente i dati per via elettronica in caso di trasloco degli abitanti. Secondo l'art. 5 OArRa, ciò deve avvenire conformemente alle istruzioni dell'UST e nel formato prescritto. L'allacciamento a Sedex è perciò assolutamente necessario.

I prodotti software specializzati per il controllo abitanti migliorano inoltre la qualità dei dati, poiché sostengono con funzioni aggiuntive gli uffici del controllo abitanti nell'inserimento dei dati. L'associazione tra abitanti e abitazioni viene notevolmente semplificata da una relativa funzione. Inoltre, l'UST offre la possibilità di far verificare i dati tramite Sedex con una funzione di convalida: in questo modo i comuni possono migliorare i loro dati in modo mirato. Il

Cantone è tenuto a provvedere a un'elevata qualità dei dati. Nel P-LRAB, ai comuni viene perciò prescritta l'utilizzazione del servizio di convalida.

7. Potenziale dei registri armonizzati

Anche il Cantone o i comuni stessi possono ricorrere ai dati dai registri degli abitanti per valutazioni statistiche o per adempiere ad altri compiti prescritti dalla legge. Sono ad esempio ipotizzabili proprio valutazioni sull'utilizzo delle abitazioni (abitazioni occupate permanentemente, abitazioni utilizzate quale residenza secondaria, ecc.). Naturalmente va sempre osservata la legislazione sulla protezione dei dati.

I futuri progetti di e-government con contatto elettronico (via internet) tra abitanti e autorità traggono vantaggio da registri armonizzati, tenuti elettronicamente, con un'identificazione univoca delle persone e delle abitazioni tramite relativi identificatori.

Oltre allo scambio elettronico diretto di dati già previsto tra i comuni in caso di traslochi, è anche possibile lo scambio tra i registri federali e i comuni, ma anche tra i comuni e il Cantone. Ad esempio, il collegamento a Sedex offrirà in futuro la possibilità di inviare dati dal registro dello stato civile (Infostar) ai comuni, cosa che ancora oggi avviene tramite lettera. È evidente che inserendo a mano le modifiche al computer possono insorgere errori. Proprio per i nuovi nati sarà in futuro possibile la comunicazione automatica del numero d'assicurato AVS, assegnato dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC). I comuni saranno confrontati con meno domande nello scambio dei dati. Poiché non si deve più attendere la consegna postale, aumenta la disponibilità dei dati.

In questo modo l'armonizzazione apporta anche un contributo per incrementare la prossimità dell'Amministrazione ai cittadini. In caso di cambiamento di domicilio di una persona, il comune di destinazione può ad esempio riprendere i dati già rilevati dal comune di partenza ed effettuare la notifica in modo più efficiente per il cittadino. Un unico punto di riferimento delle autorità (sportello unico) che, con processi integrati efficienti, evita agli abitanti di recarsi di persona nei diversi uffici, è nell'interesse di tutti gli attori coinvolti. In ampie zone della Svizzera, la notifica elettronica dei nuovi arrivi e delle partenze tra comuni e Cantoni era finora inesistente oppure non ancora coordinata.

L'armonizzazione dei registri crea la base per tali processi. Per l'utilizzo completo di queste possibilità, diversi Cantoni creano una piattaforma di dati cantonale per la diffusione delle notifiche di modifica all'interno dell'Amministrazione cantonale. Anche per il progetto "Vote électronique" si ricorrerà probabilmente a Sedex.

È noto che non solo i vantaggi fiscali, bensì anche le infrastrutture e i servizi offerti presso un comune o un Cantone di residenza sono decisivi affinché abitanti e ditte rimangano o decidano di insediarsi. Tra questi servizi rientra anche un'Amministrazione che agisca in modo moderno, efficiente e permetta ai clienti di risparmiare tempo.

IV. Armonizzazione dei registri nel Cantone dei Grigioni

Conformemente all'articolo 9 LArRa, i Cantoni sono competenti per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione.

Il Governo del Cantone dei Grigioni ha incaricato di questi lavori d'attuazione il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS). Nel Cantone dei Grigioni sono i registri comunali degli abitanti a essere interessati dall'armonizzazione.

Fortunatamente, l'armonizzazione dei registri comunali degli abitanti procede secondo i piani. I comuni hanno raccolto la grande sfida per il personale e finanziaria e svolgono in misura perlopiù autonoma i vari compiti. Si è dimostrata valida anche la creazione di un servizio di coordinamento cantonale.

A fine 2009 tutti i comuni gestiranno i loro registri degli abitanti tramite un software in grado di comunicare. Inoltre, tutti i comuni sono sulla buona strada affinché venga presto armonizzato anche il contenuto dei registri.

L'articolo 21 LArRa prescrive ai Cantoni l'emanazione delle necessarie disposizioni d'esecuzione della LArRa. Poiché questo diritto derivato non ha potuto essere posto in vigore entro il 1° gennaio 2009 (cosa praticamente impossibile per via del poco tempo a disposizione), i Governi cantonali sono stati autorizzati a emanare disposizioni transitorie. Il Cantone dei Grigioni ha fatto uso di questa possibilità. La seria elaborazione di una legge e la sua messa in vigore non potevano avvenire in meno di due anni, contemporaneamente alla creazione di risorse per l'armonizzazione dei registri. Una legge posta in vigore con effetto a gennaio 2009 non sarebbe stata in grado di prevedere tutte le eventualità del futuro esercizio. Per gli stessi motivi anche alcuni altri Cantoni hanno deciso di disciplinare la fase di armonizzazione tramite disposizioni transitorie e di creare una legge per l'esercizio dei registri degli abitanti dopo aver raccolto le prime esperienze con i registri armonizzati e con la trasmissione dei dati alla Confederazione.

Il futuro esercizio dei registri degli abitanti va ora disciplinato in una legge a sé stante con il presente P-LRAb.

Entro l'eventuale entrata in vigore del P-LRAb saranno già stati attuati alcuni lavori di armonizzazione. Alcune regolamentazioni delle DT LArRa sono perciò state eliminate nel P-LRAb. Alcuni passaggi sono però stati ripresi, nella misura in cui si sono dimostrati validi, e altri devono venire adeguati alla nuova situazione. Inoltre il P-LRAb deve disciplinare nel modo più completo possibile l'esercizio dei registri degli abitanti. A questo proposito, l'attuale legge sul domicilio degli Svizzeri (CSC 130.200) viene integrata con degli adeguamenti nel P-LRAb.

V. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa; RS 431.02) è entrata in vigore in parte il 1° novembre 2006 e interamente il 1° gennaio 2008. Conformemente all'art. 21 LArRa, i Cantoni dovevano adeguare le loro basi legali per l'esecuzione dell'armonizzazione dei registri o emanarne di nuove.

Art. 2 Competenza ed esecuzione

Capoverso 1: conformemente all'articolo 4 della legge sul domicilio degli Svizzeri (CSC 130.200), il registro degli abitanti è tenuto dai comuni. Ciò non deve cambiare, di conseguenza i comuni devono anche attuare l'effettiva armonizzazione dei registri.

Capoverso 2: il segretariato del DEPS è il servizio ufficiale cantonale conformemente all'art. 9 LArRa. Esso coordina i lavori e sostiene i comuni.

Art. 3: Definizioni

Lettere a – c: per le definizioni si fa riferimento all'articolo 3 LArRa e all'articolo 2 dell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRa; RS 431.021), le cui definizioni hanno pertanto validità anche nel diritto cantonale, in considerazione della priorità del diritto federale. In particolare le espressioni *comune di residenza* (anche comune di domicilio) e *comune di soggiorno* (anche comune di domicilio secondario) sono stati definiti a livello nazionale soltanto nella LArRa, sulla base delle definizioni del Codice civile svizzero (CC; RS 210), nonché della prassi dei Cantoni e dei comuni.

In considerazione dell'importanza di determinate definizioni, queste vengono in parte ripetute

nel P-LRAb e precisate per facilitarne l'uso, ma senza modifiche contenutistiche. Ad esempio la designazione *internati e case per studenti* utilizzata nell'OArRa viene completata nel P-LRAb con *case per scolari e apprendisti*. Quale ulteriore esempio sia ricordata la durata minima di soggiorno di 3 mesi per i dimoranti, che nel P-LRAb viene indicata in maniera più precisa con 90 giorni.

Per quanto riguarda la lettera b si osserva inoltre che con la designazione *giorni* non si intende naturalmente solo la permanenza in un luogo esclusivamente di giorno, bensì l'abitare e il pernottare in un appartamento, una mansarda, un albergo o simili. Dopo 90 notti consecutive oppure 90 pernottamenti non necessariamente consecutivi nel comune nel corso di un anno, una persona residente in un altro comune costituisce automaticamente il soggiorno. A differenza della regolamentazione precedente dell'articolo 1 capoverso 2 della legge sul domicilio degli Svizzeri, in futuro gli unici criteri necessari per costituire un soggiorno saranno la durata minima di permanenza e l'esistenza di un altro comune di residenza. In caso di soggiorno, le persone interessate mantengono la residenza in un altro comune.

Lettera d: i comuni hanno bisogno dei dati delle aziende elettriche, che tramite la propria infrastruttura sono allacciate agli edifici e alle abitazioni e che perciò dispongono di indicazioni relative agli edifici, alle abitazioni e ai relativi inquilini. La LArRa non definisce esplicitamente il concetto di *servizi industriali*. Siccome nel P-LRAb ai servizi industriali vengono attribuiti diritti e doveri, il concetto dovrebbe venire chiaramente definito. Rientrano in questo concetto anche le aziende organizzate secondo il diritto privato che dispongono di dati utili, qualora abbiano un mandato di approvvigionamento di diritto pubblico. Possono così venire considerati anche gestori di reti di dati o simili.

Art. 5 Carattere gratuito

Di principio, tutte le informazioni e trasmissioni di dati secondo la presente legge devono avvenire gratuitamente. Tutti gli attori coinvolti devono apportare un contributo, in particolare coloro che possono trarre un beneficio dall'armonizzazione dei registri. Infine, addirittura i privati devono apportare un piccolo contributo all'armonizzazione dei registri, poiché anch'essi possono contare su semplificazioni nel rapporto con le autorità grazie ai vantaggi attesi.

L'articolo 8 capoverso 2 LArRa obbliga inoltre i Cantoni a prescrivere il carattere gratuito della trasmissione di dati da parte dei servizi industriali e dei registri cantonali e comunali ufficiali per la determinazione dell'EWID. L'utilizzazione di dati dei registri federali si conforma

al diritto federale.

Conformemente al presente progetto, il carattere gratuito vale principalmente nei casi seguenti:

1. Per la correzione del REA:
dati dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, dell'Ufficio delle stime, degli uffici del registro fondiario e dei servizi industriali.
2. Per la registrazione delle caratteristiche:
informazioni delle persone rilevate nei registri e di altri privati (datori di lavoro).
3. Per l'attribuzione dell'EWID quale caratteristica particolare:
dati dei servizi industriali, nonché elenchi delle abitazioni di proprietari, locatori, di chi fornisce alloggio e di amministrazioni immobiliari.
4. Per un'eventuale numerazione delle abitazioni:
dati dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, dell'Ufficio delle stime e degli uffici del registro fondiario, elenchi di proprietari e amministrazioni immobiliari, nonché informazioni degli inquilini.

II. Tenuta dei registri

Art. 6 Registri

I registri degli abitanti e degli oggetti vengono tenuti separatamente. Attraverso gli identificatori degli oggetti (EWID ed EGID) viene creato un collegamento.

Capoverso 1 lettera a: conformemente all'articolo 4 capoverso 2 della legge sul domicilio degli Svizzeri, il registro degli abitanti era finora tenuto dal comune. Ciò deve rimanere così anche in futuro.

Capoverso 1 lettera b: il registro degli oggetti contiene i dati rilevanti del REA. L'assegnazione dell'EWID può funzionare unicamente se il comune tiene un registro degli oggetti, con le necessarie indicazioni relative all'edificio e all'abitazione, conforme al REA federale. Il REA è anche accessibile direttamente online (p.es. tramite servizi web). Conformemente all'articolo 8 capoversi 1 e 4 LArRa, nonché all'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841), ai comuni è permesso tenere un registro degli oggetti con i dati del REA. Nell'articolo 15 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è stabilito a quali dati del REA il comune possa accedere direttamente.

Capoversi 2 e 3: prima della LArRa erano solo pochi i comuni che ancora tenevano i loro

registri degli oggetti in formato cartaceo senza supporto informatico. Lo scambio dei dati delle persone fra i controlli abitanti dei singoli comuni avviene per contro ancora oggi quasi esclusivamente in forma cartacea. La gestione efficiente dei dati personali richiede la registrazione elettronica degli abitanti secondo caratteristiche unitarie, motivo per cui, a titolo di novità, ai comuni è stato prescritto di tenere i registri elettronicamente secondo determinate caratteristiche qualitative. Sostanzialmente, nella tenuta dei registri delle persone i comuni possono continuare a utilizzare i propri prodotti hardware e software, ma hanno dovuto acquistare aggiornamenti che soddisfano le esigenze dell'armonizzazione dei registri. Nel gennaio 2009, 187 comuni su 190 impiegavano già un'applicazione informatica per il controllo abitanti per trasmettere i dati alla Confederazione. Presumibilmente, da gennaio 2010 tutti i comuni disporranno di un software compatibile con Sedex. Ciò è quanto prescritto dalle DT LArRa, che a quel momento saranno ancora in vigore.

L'allacciamento a Sedex è imperativamente necessario. L'articolo 5 capoverso 1 OArRa consentirebbe invero un'altra forma di comunicazione dei dati, cioè tramite supporto di dati. Considerando lo sfruttamento dei vantaggi dei registri armonizzati, l'allacciamento a Sedex è tuttavia indispensabile. In questo modo, in futuro sarà possibile non solo scambiare dati fra Confederazione e comuni, ma anche fra i comuni o addirittura fra altri registri e i comuni, ecc. (cfr. p.es. articolo 49 dell'ordinanza sullo stato civile [OSC, RS 211.122.2], secondo cui modifiche nel registro dello stato civile vengono trasmesse ai comuni attraverso Sedex). Si prevede inoltre che in relazione al voto elettronico dovranno essere tenuti elettronicamente e allacciati a Sedex anche i cataloghi elettorali (messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 23 / 2008 – 2009). Infine va considerato che, conformemente all'articolo 14 capoverso 3 LArRa, i comuni devono inviare i dati in forma criptata all'Ufficio federale e, conformemente all'articolo 10 capoverso 2 LArRa, anche ad altri uffici del controllo abitanti. Sedex riprende automaticamente questa cifratura. Nella trasmissione di dati tramite supporto di dati, il comune dovrebbe garantire la cifratura in altro modo. I software per il controllo abitanti proposti sul mercato non integrano però questa funzione di cifratura, poiché sono orientati a Sedex. Le spese per un software compatibile con Sedex sono così all'incirca pari a quelle per un software con il quale i dati si potrebbero esportare e salvare su un supporto conformemente alle direttive dell'UST. L'Ufficio federale mette a disposizione gratuitamente l'adattatore per l'allacciamento a Sedex, conformemente all'articolo 12 capoverso 2 OArRa. Le spese per l'installazione sono trascurabili.

Secondo l'articolo 11 capoverso 2 OArRa, nonché l'articolo 12 capoverso 3 OArRa, i comuni sono essi stessi responsabili del loro allacciamento e dell'adattamento del software dei loro registri. I costi sono a loro carico.

Il presupposto per l'allacciamento a Sedex è un software certificato dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Art. 7 Caratteristiche fondamentali

Nell'articolo 6 LArRa sono definite le caratteristiche minime delle persone che si sono stabilite o soggiornano nel comune da tenere nel RdA:

- a) nuovo numero d'assicurato AVS (secondo LAVS art. 50c) quale identificatore personale
- b) numero del comune secondo la classificazione dell'UST e nome ufficiale del comune
- c) EGID
- d) EWID e tipo di economia domestica
- e) cognome ufficiale di una persona e altri cognomi attestati nei registri dello stato civile
- f) tutti i nomi
- g) indirizzo e recapito
- h) data e luogo di nascita
- i) per gli Svizzeri: luoghi d'origine
- j) sesso
- k) stato civile
- l) comunità religiosa riconosciuta
- m) cittadinanza
- n) per gli stranieri: tipo di permesso
- o) indicazione se residenza o soggiorno nel comune
- p) se alla lett. o residenza: tutti i comuni di soggiorno; se alla lett. o soggiorno: comune di residenza
- q) data di arrivo e comune (o Stato) di provenienza
- r) data di partenza e comune (o Stato) di destinazione
- s) data del trasloco in caso di trasferimento interno al comune
- t) diritto di voto e di elezione
- u) data del decesso

Le specificità, le nomenclature e i codici delle caratteristiche si possono rilevare dal catalogo delle caratteristiche della Confederazione ai sensi dell'art. 4 LArRa.

Art. 8 Caratteristiche supplementari

Nell'articolo 6 LArRa la Confederazione descrive le caratteristiche minime da gestire nel RdA, che utilizzerà per scopi statistici. Conformemente all'articolo 7 LArRa, i Cantoni possono prescrivere che nel REA vengano registrate ulteriori caratteristiche. Può trattarsi segnatamente di caratteristiche la cui registrazione semplifica lo svolgimento di compiti can-

tonali o necessarie per rilevamenti statistici. Si deve qui pensare eventualmente alle indicazioni, oggi spesso registrate, relative al servizio militare e alla protezione civile, alla cassa malati (assicurazione di base), alla relazione di notifica di cittadini stranieri, ecc. Per quanto riguarda i rilevamenti statistici, si rimanda all'art. 33 P-LRAb.

Art. 9 Caratteristiche facoltative

La possibilità di registrare altre caratteristiche viene offerta anche ai comuni. Anch'essi possono prevedere nella loro legislazione la registrazione di ulteriori caratteristiche nel RdA. Il Governo può limitare la scelta di queste caratteristiche. La loro registrazione deve essere facoltativa, poiché comporta in parte un onere elevato. Le caratteristiche che non vengono registrate negli altri comuni svizzeri devono inoltre essere sempre inserite manualmente nel caso di un nuovo arrivo, anche se gli altri dati sono stati trasmessi elettronicamente. I comuni devono perciò poter stabilire da sé se valga la pena assumersi tale onere.

Le caratteristiche fondamentali, supplementari e facoltative secondo il P-LRAb vanno registrate conformemente ai cataloghi delle caratteristiche ai sensi dell'art. 4 LArRa, sempre che vi siano definite. La registrazione di caratteristiche non menzionate in tale catalogo sono rette dalle regole dell'associazione per l'elaborazione di standard per l'e-government (norme eCH). Le caratteristiche che non sono elencate nemmeno lì, vanno registrate per analogia.

Art. 10 Registrazione delle caratteristiche

Al momento dell'annuncio vengono registrate le caratteristiche fondamentali, supplementari e facoltative conformemente al P-LRAb.

Capoverso 1: l'articolo 5 LArRa prescrive che, in relazione al gruppo di persone registrato, i registri devono essere attuali, esatti e completi. Per evitare dati diversi nei registri degli abitanti e nei registri dello stato civile, i registri degli abitanti devono orientarsi in primo luogo ai dati inseriti nei registri dello stato civile, che si trovano a un livello gerarchico superiore. Di conseguenza, le caratteristiche da registrare vanno in primo luogo riprese dal certificato di stato civile, dall'atto di origine e dal libretto di famiglia.

Non deve accadere che vengano registrati dati personali sulla base di informazioni orali o documenti non verificati, e che in seguito, su tale base, vengano redatti certificati ufficiali da esibire all'annuncio successivo. Pertanto, se durante la registrazione dovessero emergere punti non chiari, in particolare quando dati tenuti nel registro dello stato civile non corrispondono a quelli di un documento ufficiale, i comuni possono chiedere le caratteristiche all'ufficio dello stato civile.

Di norma, gli effettivi dei dati dovrebbero quindi venire aggiornati solo in seguito a notifiche di modifica degli uffici dello stato civile. La ripresa dei dati controllati dal registro dello stato civile assicura la qualità e l'uniformità dei dati dei registri.

Capoverso 2: il numero ufficiale dell'abitazione raggiunge il proprio scopo soltanto se esso viene indicato ai comuni in occasione di un annuncio. Se un comune ha introdotto il numero ufficiale dell'abitazione, i locatori di abitazioni numerate sono tenuti, conformemente al P-LRAb, a indicare il numero dell'abitazione sui nuovi contratti di locazione. Presentando il contratto di locazione al momento dell'annuncio si aumenta l'affidabilità e la qualità delle registrazioni nel registro degli abitanti.

Capoverso 3: per la registrazione delle caratteristiche i comuni possono richiedere che vengano esibiti documenti ufficiali, ma solo nel caso in cui i documenti depositati presso il comune (certificato di stato civile, atto di origine, certificato di famiglia, ecc.) non siano sufficienti.

Nella relativa ordinanza verranno elencati i possibili documenti ufficiali, conformemente all'articolo 1 capoverso 2 delle disposizioni di attuazione della legge sul domicilio degli Svizzeri.

In via sussidiaria, il comune può anche richiedere la presentazione di documenti non ufficiali, con i quali vanno intesi contratti di lavoro o di locazione, se sono necessari alla determinazione delle caratteristiche. Proprio i contratti di locazione possono essere utili per determinare l'identificatore delle abitazioni (EWID). Il contratto di locazione contiene indicazioni utili per determinare l'abitazione anche nei comuni senza un numero ufficiale dell'abitazione.

Capoverso 4: proprio in caso di impieghi stagionali, possono presentarsi problemi di comprensione linguistica, ciò che può rendere necessario il ricorso al datore di lavoro, che sovente può fornire le necessarie indicazioni, relative tra l'altro all'alloggio del dipendente.

Art. 11 Correzione del REA

Capoverso 1: i comuni hanno già dovuto procedere a una prima correzione del REA conformemente alle DT LArRa. Il REA va tuttavia sempre mantenuto aggiornato. A questo scopo l'ufficio edile comunale comunica regolarmente all'UST nuove costruzioni, trasformazioni e demolizioni. Le registrazioni errate vanno subito corrette, non appena l'ufficio edile ne viene a conoscenza a seguito di comunicazioni del controllo abitanti oppure a seguito dei regolari controlli del REA. Infatti, solo con dati del REA aggiornati il controllo abitanti può attribuire in modo affidabile a lungo termine l'EGID e in particolare l'EWID nel registro degli abitanti. Se

ad esempio un'abitazione di nuova costruzione è già abitata ma non (ancora) registrata nel REA, il controllo abitanti non può procedere al collegamento con l'abitazione finché quest'ultima non è correttamente registrata nel REA e non ha ricevuto gli identificatori dall'UST.

Capoverso 2: per correggere il REA e per mantenerlo aggiornato, cosa imperativamente necessaria per attribuire l'EGID e soprattutto l'EWID attraverso un registro degli oggetti, il comune deve ricevere gratuitamente i dati sugli oggetti dalle autorità e dalle istituzioni elencate (v. al riguardo anche l'articolo 8 capoversi 2 e 4 LArRa).

Proprio le aziende industriali dispongono di dati utili per la localizzazione delle abitazioni all'interno dell'edificio. La localizzazione di tutte le abitazioni (p.es. primo piano a destra) è indispensabile per il lavoro successivo del controllo abitanti di collegamento delle abitazioni agli inquilini e ai nuovi arrivati. Quale indicazione per quanto riguarda gli uffici del registro fondiario, si osservi inoltre che, laddove i dati desiderati non possono ancora venire consultati elettronicamente tramite l'ufficio del registro fondiario, la presa in visione da parte del comune deve aver luogo sul posto.

Inoltre, l'accessibilità di queste fonti di dati sarebbe notevolmente migliore per i comuni, se nei registri menzionati venissero tenuti anche gli identificatori federali EGID ed EWID per gli edifici e le abitazioni. Un altro notevole aiuto sarebbe costituito dalla tenuta del numero ufficiale dell'abitazione nei registri menzionati, qualora il comune lo abbia introdotto.

Capoverso 3: per la trasmissione efficiente di questi dati al comune, è utile per il comune poter disporre di un accesso diretto (in forma elettronica) agli insiemi di dati necessari (procedura di richiamo). Anche se non sono ancora stati creati i presupposti tecnici per questo accesso e senza voler imporre la creazione di questi presupposti, con questo capoverso al comune viene esplicitamente concesso, in prospettiva futura, il diritto a questa modalità di accesso, nel rispetto del diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 12 Indicazioni di privati

Conformemente all'articolo 8 capoverso 4 LArRa, il Cantone può emanare norme per garantire l'attribuzione dell'EWID. Naturalmente, il comune si deve attenere innanzitutto ad altre fonti per l'attribuzione dell'EWID, prima di rivolgersi a privati affinché forniscano informazioni. Questa disposizione va perciò applicata in via sussidiaria, qualora l'attribuzione dell'EWID non sia possibile solo con l'ausilio delle fonti di dati comunali e del registro degli oggetti oppure con un sopralluogo.

Art. 13 Servizi industriali

L'articolo 8 capoverso 2 LArRa impone ai Cantoni di introdurre un obbligo, fra gli altri per i servizi industriali, di fornire gratuitamente informazioni. I dati dei servizi industriali permettono di gestire nel registro degli abitanti i traslochi delle persone e delle economie domestiche all'interno dello stesso edificio o dello stesso comune, che di norma vengono comunicati solo raramente, in modo che, con l'aiuto di altri dati, possa venire attribuito anche l'EWID.

Si intende rendere possibile un eventuale accesso diretto o automatico del comune ai dati dei servizi industriali (procedura di richiamo), motivo per cui ciò viene esplicitamente indicato, a causa del diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 14 Registro dei proprietari e dei conduttori

Molti comuni terranno un registro delle persone che si trovano in relazione giuridica con un immobile (proprietà, locazione), allo scopo di garantire l'attuazione degli obblighi di annuncio e di informazione conformemente al P-LRAb. In prospettiva futura, laddove questi registri esistono o verranno creati si deve garantire che gli identificatori federali vengano utilizzati almeno per gli edifici (EGID) e le abitazioni (EWID), nonché per le persone fisiche (NAVS13) e le persone giuridiche (UID) [confronta capitolo III.1 Identificatori federali].

III. Residenza e soggiorno

Art. 16 Obbligo di annunciare l'arrivo e la partenza

Capoversi 1 e 3: l'articolo 11 lettera a LArRa impone ai Cantoni di provvedere affinché le persone soggette all'obbligo di notifica si annuncino presso il controllo abitanti entro 14 giorni. Finora nel Cantone il termine era fissato a 8 giorni (articolo 2 capoverso 1 della legge sul domicilio degli Svizzeri). Ai sensi di un'armonizzazione a livello nazionale, a titolo di novità il termine per la notifica di arrivo e di trasloco all'interno del comune viene portato a 14 giorni, come in praticamente tutti gli altri Cantoni.

In caso di trasloco all'interno dello stesso edificio, il controllo abitanti deve essere in grado di attribuire il nuovo EWID. Vanno perciò comunicati anche questi traslochi.

Capoverso 2: un argomento importante a favore dell'armonizzazione dei registri degli abitanti è che essa renderà in futuro possibile la trasmissione di dati da comune a comune in caso di trasloco. Il controllo abitanti del nuovo comune può però beneficiarne soltanto se il vecchio comune può inviare i dati tempestivamente. Per questa ragione la persona deve annunciare la propria partenza prima della partenza effettiva, come già prescritto dall'articolo 2 capoverso 2 della legge sul domicilio degli Svizzeri. Un termine di 7 giorni appare sufficiente.

Art. 17 Notifiche complementari

Capoverso 1: la legge sull'armonizzazione dei registri impone ai comuni di residenza di tenere, tra le caratteristiche degli abitanti, i loro comuni di soggiorno. Per fare questo devono essere informati se una persona ha un nuovo comune di soggiorno o se ne lascia uno esistente. I comuni di soggiorno devono per contro tenere soltanto il comune di residenza, non però eventuali altri comuni di soggiorno. Per questo motivo essi non devono necessariamente venire informati in caso di un cambiamento avvenuto in un altro comune di soggiorno.

Capoverso 2: conformemente alla LARa, i comuni di soggiorno devono tenere quale caratteristica il comune di residenza. Per adempiere a questo obbligo, devono essere informati qualora una persona abbandoni un comune di residenza. Ciò in particolare poiché a questo punto è probabile che uno dei comuni di soggiorno diventi il nuovo domicilio principale, senza che la persona ne sia consapevole.

Art. 18 Obbligo di annuncio per responsabili di collettività

Proprio per gli ospiti di collettività si può supporre che dimentichino in alcuni casi gli obblighi di annuncio. La direzione della collettività deve perciò annunciare gli arrivi e le partenze sia al comune di ubicazione della collettività sia al comune di residenza degli ospiti. L'obbligo di annuncio delle collettività secondo il presente progetto supera perciò in questo punto gli obblighi delle amministrazioni immobiliari, dei locatori e delle persone che danno alloggio, che sono tenuti a presentare notifica solo al comune di ubicazione.

Il termine per la notifica inizia a decorrere al momento in cui risulta prevedibile che la persona supererà molto probabilmente la durata di permanenza di 90 giorni, costituendo in tal modo un soggiorno.

Va ricordato che per i responsabili delle collettività che costituiscono il soggiorno statistico dei loro ospiti, valgono regolamentazioni d'eccezione (vedi art. 36 segg. P-LRAb).

Art. 19 Obbligo di annuncio per locatori e datori di lavoro

Capoversi 1 e 2: per garantire la qualità dei registri degli abitanti per quanto riguarda le persone rilevate, deve essere assicurato l'annuncio di arrivi e partenze da parte dei locatori. Nell'articolo 8 delle disposizioni di attuazione della legge sul domicilio degli Svizzeri, l'obbligo di annuncio dei locatori era obbligatorio già prima della LARa. È altrettanto importante l'obbligo di annuncio da parte di persone che danno alloggio a scopo non professionale (ad esempio quando, durante la settimana, un apprendista alloggia gratuitamente presso lo zio

nel paese vicino).

A titolo di novità, il termine per tutti i cambiamenti da annunciare è di 14 giorni dall'arrivo, dalla partenza o dal trasloco. Ciò rappresenta un importante vantaggio per i locatori in caso di cambiamento di conduttore, poiché l'annuncio della partenza del vecchio conduttore può avvenire contemporaneamente all'annuncio dell'arrivo di quello nuovo.

Capoverso 3: la competenza per determinare un obbligo di annuncio per i datori di lavoro era già finora attribuita al Governo dall'articolo 6 lettera e della legge sul domicilio degli Svizzeri. Fino al 2004, l'obbligo di annuncio era ancorato anche nelle rispettive disposizioni di attuazione. Poiché però, con effetto al 1° ottobre 2004, il Governo ha abrogato l'obbligo di annuncio dei datori di lavoro contenuto nelle disposizioni di attuazione della legge sul domicilio degli Svizzeri, si deve partire dal presupposto che in un prossimo futuro questo obbligo non verrà reintrodotta in assenza di motivi imperativi. Siccome non si può però ancora prevedere se eventualmente in futuro i datori di lavoro dovranno venire obbligati, oltre che a fornire informazioni (conformemente al P-LRAb), anche ad annunciare arrivi e partenze, con questo articolo si conferisce al Governo la possibilità di introdurre questo obbligo, in caso di bisogno e dopo attenta valutazione.

Art. 20 Obbligo di annuncio per attività commerciali

Affinché il comune abbia un controllo sull'utilizzo delle abitazioni e degli edifici, è indispensabile che siano noti anche i locali utilizzati per scopi commerciali e i rispettivi conduttori, indipendentemente dal fatto se questi sono registrati o meno nel registro degli abitanti. Queste informazioni possono poi eventualmente essere tenute in un registro dei proprietari e dei conduttori.

In questo modo il comune viene a conoscenza dell'eventuale destinazione ad altro scopo di abitazioni e di quali potenziali abitazioni non sono vuote. Ciò facilita al comune il compito di attribuire gli abitanti alle abitazioni rimanenti.

Inoltre, i conduttori commerciali di locali che non abitano nel comune sono anch'essi assoggettati all'obbligo di fornire informazioni e di annuncio dei locatori e degli alloggiatori, qualora nei locali in questione vivano persone in subaffitto. Per poter imporre il rispetto di questi obblighi, il comune deve essere a conoscenza dei conduttori commerciali.

Questo obbligo esisteva del resto già finora, conformemente all'art. 9 delle disposizioni di attuazione della legge sul domicilio degli Svizzeri (CSC 130.250).

Art. 21 Documenti

La presente disposizione corrisponde all'articolo 4 capoversi 1 e 3 della legge sul domicilio degli Svizzeri.

IV. Numerazione delle abitazioni

Art. 22 Introduzione della numerazione

Come già esposto nel capitolo III.4, il collegamento di abitazioni e inquilini in edifici con più di tre unità abitative per piano è difficoltoso. L'UST raccomanda pertanto per questi edifici cosiddetti "complessi" di numerare fisicamente le abitazioni, con una targhetta. L'articolo 8 capoverso 3 LArRa prevede espressamente la numerazione fisica come strumento adeguato per garantire la determinazione delle economie domestiche, la Confederazione non ha però previsto un relativo obbligo. In effetti, non in tutti i comuni ha senso numerare le abitazioni. Spesso per poter attribuire in modo univoco le abitazioni agli abitanti è sufficiente ad es. una collaborazione con l'azienda elettrica. In caso di numerazione, si raccomanda tuttavia di prevedere una numerazione fisica, e non solo quella amministrativa. Solo così è possibile sfruttare completamente il beneficio potenziale. In alcuni casi sarà tuttavia sufficiente una numerazione amministrativa.

Quale linea di principio per il Cantone dei Grigioni si stabilisce che i comuni sono responsabili per la numerazione e l'iscrizione, e quindi anche per il relativo finanziamento, e che devono indicare le abitazioni da numerare e da contrassegnare. I comuni definiscono gli edifici con numerazione ufficiale delle abitazioni. La Confederazione raccomanda la numerazione per edifici complessi con più di tre abitazioni per piano, per i quali diventa difficile la localizzazione esatta utilizzando unicamente le indicazioni al centro, a destra o a sinistra. La numerazione può però venire effettuata anche per tutti gli edifici con più di un'abitazione, solo per nuove costruzioni oppure solo per edifici complessi. Il comune è in ampia misura libero di decidere quale tipo di numerazione soddisfi meglio le condizioni locali.

Il modo di procedere, risp. la procedura per l'introduzione di un numero dell'abitazione risulta a grandi linee il seguente:

In ufficio:

- raccolta dei dati degli edifici e degli abitanti (elenco degli abitanti, dati degli edifici, dati delle aziende elettriche, ecc.)
- numerazione delle abitazioni in ufficio in base alle indicazioni disponibili
- allestimento di un elenco di tutte le abitazioni con le persone che presumibilmente vi abitano

Sul posto:

- sopralluogo negli edifici per verificare o completare l'elenco esistente. Contemporanea apposizione della targhetta con il numero fisico dell'abitazione. A seconda della base di dati, questo sopralluogo può risultare superfluo in caso di numerazione puramente amministrativa

In ufficio:

- registrazione del numero dell'abitazione nel REA federale. Probabilmente sarà necessario aggiornare o "cancellare" delle abitazioni
- attribuzione dei numeri delle abitazioni agli abitanti nel software del registro degli abitanti
- importazione dei dati del REA nel software comunale
- attribuzione automatica dell'EGID sulla base dell'indirizzo degli abitanti
- attribuzione automatica dell'EWID sulla base del numero ufficiale dell'abitazione.

Il comune può effettuare direttamente questi lavori oppure commissionarli a terzi. La Posta, in collaborazione con l'UST, ha elaborato un'offerta per i comuni. Da un lato la Posta è in possesso di molti dati sugli indirizzi, d'altro lato il postino è sul luogo tutti i giorni. Si possono però ipotizzare anche altri partenariati, segnatamente con le aziende elettriche locali.

La numerazione dovrebbe essere configurata secondo le raccomandazioni dell'UST.

In linea di massima i comuni devono assumersi le spese per la numerazione amministrativa e fisica. Sono possibili eccezioni, ad esempio quando, per motivi estetici, al locatore viene permesso di apporre a proprie spese targhette diverse. In caso di nuove costruzioni o trasformazioni il comune deve inoltre poter far gravare i costi su altre unità di costo.

Art. 23 REA e registro degli oggetti

I numeri dell'abitazione vanno tenuti nel registro degli oggetti del comune e nel REA. Con questa norma si intende garantire che il comune si curi del numero introdotto.

Art. 24 Fonti di dati

Nel caso di un'introduzione del numero ufficiale dell'abitazione, che ha lo scopo primario di poter attribuire l'EWID in modo affidabile, il comune viene posto dinanzi a un compito impegnativo per la cui soluzione dipende da numerosi dati. Per la numerazione delle abitazioni e per l'attribuzione degli abitanti alle abitazioni deve poter utilizzare altre fonti di dati, oltre a quelle proprie del comune. Con i dati del REA, i dati sugli abitanti del RdA e quelli delle autorità e delle persone menzionate nel capoverso 1, in molti casi è possibile effettuare i lavori di numerazione. Nei comuni di dimensioni maggiori, allo scopo di garantire uno svolgimento

efficiente sarà probabilmente necessario allestire una procedura di richiamo, cosa che viene resa giuridicamente possibile dal presente articolo.

Ciononostante, molti comuni non potranno rinunciare alle informazioni dei proprietari e dei locatori. Infine, se questo non fosse sufficiente, sono tenuti a fornire informazioni anche gli inquilini. Vale tuttavia il principio di sussidiarietà: per prima cosa il comune deve utilizzare i propri dati, solo successivamente può accedere ai dati delle autorità e delle istituzioni di cui al capoverso 1, e solo in casi straordinari devono venire applicati i capoversi 2 e 3.

Art. 25 Diritto di accedere e di apporre

Per un'attribuzione affidabile dei numeri delle abitazioni agli inquilini e alle abitazioni, gli incaricati della numerazione devono eventualmente effettuare un sopralluogo. I dati possono venire raccolti sulla base delle scritte sulle bucalettere e sui citofoni. Pertanto agli incaricati deve venire concesso un diritto di accesso almeno fino alla porta dell'abitazione. Le persone interessate vanno informate in maniera sufficiente, tempestiva e opportuna.

È possibile apporre il numero fisico dell'abitazione solo se è concesso effettuare un intervento minimo all'edificio o all'abitazione.

Art. 26 Obbligo di tollerare e di informare

Una volta apposto il numero fisico dell'abitazione, il proprietario non lo può rimuovere o ridipingere per motivi estetici o per altri motivi.

Se il numero fisico diviene irricognoscibile, viene danneggiato, è caduto o è stato rimosso, il comune deve esserne informato, affinché possa provvedere alla sostituzione.

Art. 27 Comunicazione del numero dell'abitazione e pubblicazione

Il numero dell'abitazione è considerato introdotto quando il comune ha adeguatamente comunicato la numerazione delle abitazioni corrispondenti ai proprietari, alle amministrazioni, ad altre autorità e ai servizi industriali (informandoli degli obblighi a ciò correlati) e ha pubblicato l'introduzione. Il numero vale quale numero ufficiale dell'abitazione ai sensi della presente legge, con i rispettivi obblighi per i privati, solo quando è stato introdotto con carattere di validità generale. Ciò vale ad esempio per l'obbligo di indicare il numero dell'abitazione sul contratto di locazione.

Può accadere che il comune preferisca utilizzare dapprima il numero amministrativo, non fisico, dell'abitazione solo all'interno dell'amministrazione, nei contatti con l'UST, i registri

cantionali e i servizi industriali e che per questo motivo non informi le amministrazioni immobiliari e i proprietari. In questo caso il numero non viene considerato introdotto e di conseguenza non insorgono nemmeno i rispettivi obblighi conformemente al P-LRAb.

Art. 28 Contratti di locazione e numero dell'abitazione

Se un comune introduce una numerazione ufficiale delle abitazioni, il numero deve essere noto ai nuovi inquilini. Il modo più razionale è quello di indicare il numero dell'abitazione almeno sul contratto di locazione. Questa regolamentazione viene proposta dall'UST e viene formulata di conseguenza nella legge cantonale di alcuni Cantoni. L'onere necessario per adeguare i contratti esistenti a questa regolamentazione è assolutamente sproporzionato rispetto ai benefici, motivo per cui i contratti esistenti non vanno modificati. Dal momento dell'introduzione del numero dell'abitazione, però, tutti i contratti di locazione nuovi e quelli modificati vanno provvisti del numero.

Art. 29 Obblighi del committente

È vantaggioso per tutti gli interessati se il numero dell'abitazione è noto già a partire dalla fase di pianificazione di nuove costruzioni e trasformazioni. Per questo motivo i comuni devono poter prescrivere ai committenti, ad esempio nella legge edilizia, che le abitazioni devono disporre di un numero amministrativo già nella domanda e nei piani di costruzione, secondo il sistema prescritto (preferibilmente secondo il sistema di numerazione della Confederazione) ed eventualmente, in seguito, anche fisicamente, non appena le abitazioni saranno agibili. Poiché dopo la domanda di costruzione i piani possono ancora subire delle modifiche, i committenti vanno in questo caso obbligati a notificare all'Ufficio tecnico modifiche successive. Lo stesso vale nel caso di una ristrutturazione di edifici esistenti. Questo semplifica il lavoro di tutti gli attori coinvolti e accresce l'affidabilità della numerazione.

V. Utilizzo dei dati

Art. 30 Scambio di dati 1. con la Confederazione

Secondo l'articolo 14 LArRa, i comuni devono mettere gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati del registro degli abitanti, ma solo le caratteristiche fondamentali e minime conformemente all'articolo 6 LArRa. Conformemente alle prescrizioni federali, lo scambio dei dati fra i singoli comuni e la Confederazione avviene direttamente e in forma elettronica. Conformemente al P-LRAb, i comuni grigionesi devono fornire i dati tramite Sedex.

Art. 31 Scambio di dati 2. tra i comuni

L'art. 10 LArRa obbliga i Cantoni a emanare norme che nel caso di arrivi, traslochi e par-

tenze di abitanti regolino lo scambio di dati fra i comuni. Il beneficio dell'armonizzazione dei registri può venire sfruttato appieno soltanto se le possibilità di flusso elettronico automatizzato di dati che si creano vengono effettivamente sfruttate. Non appena sono dati i presupposti tecnici, i comuni devono pertanto scambiare i dati tramite Sedex. Eventuali dettagli e termini vanno disciplinati nell'ordinanza relativa alla presente legge.

Art. 32 Scambio di dati 3. con il Cantone

I registri degli abitanti gestiti in forma elettronica permettono anche flussi elettronici di dati dai comuni al Cantone, ad esempio per scopi statistici.

Qualora il Cantone decidesse di allestire una piattaforma cantonale di dati, i comuni potrebbero fornire dati su questa piattaforma. Sarebbe così possibile trasmettere in modo efficiente ai servizi del Cantone le notifiche di modifiche. Con una tale piattaforma, il Cantone potrebbe mettere a disposizione di tutti gli uffici e gli istituti i dati necessari. Ciò permetterebbe di sfruttare al meglio il potenziale di utilizzo dei registri armonizzati. L'Amministrazione cantonale è particolarmente interessata proprio a cambiamenti di indirizzo. Benché questa piattaforma non sia ancora direttamente prevista, essa può però venire decisa dal Governo sulla base del P-LRAb. A questo scopo sarebbero naturalmente necessarie le relative risorse e si dovrebbe garantire che i dati possano essere ottenuti soltanto dalle autorità che ne hanno diritto nell'ambito dello svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge.

Art. 33 Rilevamenti supplementari e propri rilevamenti di dati

L'articolo 8 del presente progetto consente al Governo di prescrivere per scopi statistici o per altri scopi caratteristiche supplementari in aggiunta alle caratteristiche minime previste dall'articolo 6 LArRa. Non per ogni rilevamento statistico è però sensato gestire una nuova caratteristica nel registro degli abitanti. Infatti, ogni ulteriore caratteristica nel registro genera un onere supplementare nel rilevamento da parte del comune. Proprio in caso di nuovi arrivi da altri Cantoni, i dati forniti dal comune precedente (vedi articolo 31 del presente progetto) non conterrebbero le caratteristiche supplementari specifiche per il Cantone, che andrebbero perciò rilevate manualmente. Ciò è contrario alla riflessione di fondo dei registri armonizzati. In questo articolo vengono perciò messe a disposizione del Governo delle alternative per introdurre su tutto il territorio una caratteristica supplementare nei registri degli abitanti.

Per il censimento della popolazione, l'UST oltre a rilevare i dati dai registri svolge indagini tematiche. Queste indagini non vengono svolte su tutto il territorio, bensì si limitano a un campione rappresentativo per la Svizzera. Riguardo a questi rilevamenti campionari che l'UST svolge in ogni caso, la Confederazione offre ai Cantoni la possibilità di aumentare, a

spese di questi ultimi, il numero di persone interrogate sul territorio cantonale, affinché sia possibile fare anche affermazioni riferite a un territorio più limitato.

Se in questi rilevamenti la questione così come formulata dall'UST non soddisfa le esigenze cantonali, il Cantone potrebbe procedere a propri rilevamenti oppure commissionarli a terzi.

Secondo lo stato attuale della pianificazione, proprio in relazione alla legge sulle lingue si rende necessario un rilevamento per ottenere i dati necessari che vengono meno a seguito della nuova modalità di censimento. Se in precedenza le caratteristiche linguistiche venivano rilevate su tutto il territorio, con il censimento della popolazione basato sui registri vengono interrogati soltanto dei campioni, cosa insufficiente per l'esecuzione della legge sulle lingue. Al momento non sembra ragionevole rilevare una relativa caratteristica nel registro degli abitanti per l'esecuzione della legge sulle lingue, ciò che non è nemmeno previsto dalla legge sulle lingue (LCLing; CSC 492.100). Insieme ai responsabili del settore basi economiche dell'Ufficio dell'economia e del turismo, il DECA sta elaborando le possibilità per rilevare i dati necessari. Per quanto è possibile stimare, per questo non sarà necessario stabilire caratteristiche supplementari nel registro degli abitanti. Eventualmente, anziché prevedere caratteristiche supplementari nel registro degli abitanti, può essere sufficiente un rilevamento ogni 10 anni nei comuni interessati, ai sensi del presente articolo. La periodicità corrisponderebbe così a quella del vecchio censimento della popolazione.

Art. 34 Utilizzo dell'EGID, dell'EWID e del numero dell'abitazione

Poiché conformemente all'articolo 11 capoverso 1 della presente legge i comuni sono tenuti a gestire il REA, devono poter interrogare in modo efficiente i registri cantonali per ottenere dati relativi agli edifici e alle abitazioni. Per imporre gli obblighi di fornire informazioni e di annuncio in relazione al collegamento delle persone iscritte nel registro degli abitanti con le abitazioni, i comuni devono ad esempio avere la possibilità di individuare il proprietario di una determinata abitazione. Per questo le abitazioni devono essere chiaramente distinguibili. Anche con un'indicazione del tipo "1° piano a sinistra" l'identificazione delle abitazioni risulta difficoltosa. Ad esempio pianterreno e 1° piano non sono definiti allo stesso modo in ogni insieme di dati. Anche una volta chiarito il piano, rimane ancora aperta la questione di quale abitazione sia intesa con l'indicazione "a sinistra".

Utilizzo del numero ufficiale dell'abitazione:

Proprio nel caso di edifici con più di 3 abitazioni per piano, a titolo di novità, diversi comuni stanno introducendo un numero ufficiale dell'abitazione per questo motivo, cioè per semplificare l'identificazione. Per lo scambio di informazioni tra i comuni e i registri conformemente

all'articolo 11 capoverso 2 del presente progetto, è estremamente utile se nei comuni che hanno introdotto un numero ufficiale dell'abitazione esso viene utilizzato nel maggior numero possibile di registri importanti.

Utilizzo degli identificatori federali:

Per lo scambio elettronico di dati è necessario un numero di identificazione univoco per le abitazioni e gli edifici, anche se non è disponibile un numero ufficiale dell'abitazione. Siccome la LArRa prescrive l'EGID e l'EWID quali identificatori univoci a livello nazionale nel REA e nei registri degli abitanti, questi identificatori dovrebbero essere tenuti quali numeri di sistema anche negli altri registri cantonali relativi a edifici e abitazioni. EGID ed EWID non sono significanti e non sono perciò adatti all'uso quotidiano. Per lo stesso motivo, essi sono però ideali per i contatti in forma elettronica e, siccome univoci a livello nazionale, sono adatti anche per progetti futuri. EGID ed EWID si imporranno quali numeri di sistema. Per questo motivo l'introduzione di questo numero, almeno per i nuovi insiemi di dati rilevati elettronicamente, dovrebbe iniziare il più presto possibile. I numeri possono così venire introdotti gradualmente, senza un onere lavorativo eccessivo.

Questo articolo si fonda sulla necessità dei comuni di accedere alle informazioni necessarie relative alle abitazioni. Quale effetto secondario viene però semplificato anche lo scambio di dati tra gli altri registri.

Capoverso 1 lettera a: l'Ufficio delle stime (UdS) è un'importante fonte di dati per i comuni. La tenuta di EGID/EWID e di numeri ufficiali dell'abitazione è perciò irrinunciabile.

Capoverso 1 lettera b: l'Assicurazione fabbricati riprende i dati dall'UdS ed è interessata a identificatori univoci per gli edifici e le persone. Poiché l'Assicurazione fabbricati non gestisce l'unità *abitazione*, la regolamentazione del presente articolo riguarda solo l'EGID.

Capoverso 1 lettera c: gli uffici del registro fondiario sono in possesso delle informazioni più aggiornate relative ai rapporti di proprietà. Per i comuni sarebbe perciò utile se gli identificatori e i numeri ufficiali dell'abitazione venissero utilizzati anche da questi uffici. Tuttavia, l'unità tenuta nel registro fondiario è il fondo, che raramente coincide con un determinato edificio o una determinata abitazione. Le informazioni descrittive relative alle unità abitative non hanno effetto giuridico e non sono nemmeno sempre aggiornate. Eventualmente, in un secondo tempo si potrebbero però inserire gli identificatori e i numeri delle abitazioni nella descrizione dei fondi, appena queste indicazioni potranno essere trasferite elettronicamente dall'UdS al registro fondiario. Un collegamento elettronico tra registro fondiario e UdS è in

preparazione. Fino a quel momento non entra tuttavia in considerazione la tenuta nel registro fondiario di EGID/EWID e dei numeri delle abitazioni.

Art. 35 Protezione dei dati

Capoverso 2: viene mantenuta l'attuale prassi secondo l'articolo 5 della legge sul domicilio degli Svizzeri. La formulazione nel presente progetto è stata adeguata allo scopo di evitare di principio che vengano fornite informazioni a terzi privati in merito a persone non inserite nel registro degli abitanti. Ciò può ad esempio essere il caso per persone che si trovano in un penitenziario, qualora il Governo, in base all'art. 39 P-LRAb, le escluda dal registro degli abitanti, proprio perché in questo caso vanno osservati in modo particolare gli aspetti relativi alla protezione dei dati.

VI. Soggiorno statistico

Art. 36 Regolamentazione divergente

Come già esposto nel capitolo III.5, diverse riflessioni fanno sì che gli ospiti di determinate collettività vengano trattati diversamente. Ciò riguarda gli obblighi di notifica in relazione a questi ospiti, il tipo di registrazione da parte del comune dei dati relativi a queste persone e la trasmissione dei dati alla Confederazione.

L'UST ha riassunto i requisiti minimi per la gestione dei dati di persone che vivono in una collettività. Questi requisiti possono essere applicati ad esempio ai penitenziari. Poiché i requisiti dell'UST per questi casi non sono probabilmente ancora definitivi, la problematica va disciplinata nell'ordinanza e non nella legge, in modo da permettere futuri adeguamenti. Gli articoli da 36 a 41 P-LRAb consentono perciò al Governo di reagire in modo flessibile nell'ordinanza ai cambiamenti dei requisiti federali relativi alle collettività.

Art. 37 Definizione

Secondo la concezione per i Grigioni, le collettività conformemente alla LArRa vengono suddivise in collettività i cui ospiti hanno un soggiorno normale e in collettività che costituiscono un soggiorno statistico per i loro ospiti. I primi vanno trattati come altri soggiornanti. Gli ultimi vengono invece rilevati solo per scopi statistici. La differenziazione si rende necessaria perché, per motivi di protezione dei dati, chi si trova in penitenziari e cliniche psichiatriche va trattato diversamente rispetto a chi soggiorna in una casa per studenti.

Presumibilmente, i seguenti istituti del Cantone rientreranno nel gruppo delle collettività che costituiscono un soggiorno statistico: la clinica psichiatrica Waldhaus e il penitenziario

Sennhof a Coira, nonché la clinica Beverin e il penitenziario Realta a Cazis. Si è tenuto conto della precedente regolamentazione di cui all'art. 3 lettera b della legge sul domicilio degli Svizzeri, della circostanza del soggiorno particolare, della partecipazione alla vita comunale e dell'onere atteso per gli interessati.

Art. 38 Obbligo di annunciare l'arrivo e la partenza e notifiche complementari

Gli obblighi di annunciare l'arrivo e la partenza, nonché gli altri obblighi di notifica di persone con soggiorno statistico vanno disciplinati in modo particolare. Ciò può avvenire in deroga alle disposizioni generali del presente progetto per residenti e soggiornanti normali (confronta articoli 16 e 17 p-LRAb).

Art. 39 Registrazione

Il Governo deve stabilire se e in quale forma il comune debba tenere nel registro degli abitanti oppure in altra forma le persone con soggiorno statistico, diversamente dai soggiornanti "normali" e dai residenti (confronta articoli da 6 a 10 P-LRAb e articolo 6 LArRa).

Art. 40 Obbligo di annuncio per responsabili di collettività

L'obbligo di annuncio dei responsabili delle collettività che costituiscono un soggiorno statistico vanno eventualmente fissati in deroga agli obblighi di annuncio per responsabili di altre collettività secondo il presente progetto (confronta articolo 18 P-LRAb).

Art. 41 Trasmissione dei dati alla Confederazione

Per valutazioni statistiche conformemente alla LArRa, l'UST richiede i dati degli ospiti di tutte le collettività, dunque anche i dati di persone con soggiorno statistico. La trasmissione di questi dati all'UST da parte del comune o della collettività può scostarsi, conformemente ai requisiti minimi dell'UST, dalle disposizioni generali (confronta articolo 30 P-LRAb e articolo 14 LArRa).

VII. Disposizioni finali

Art. 42 Pena

Per garantire l'applicabilità delle disposizioni nell'esecuzione, va integrata una fattispecie penale. I comuni sono responsabili del procedimento penale.

Oltre a una multa, in casi molto lievi è possibile pronunciare un ammonimento. Inoltre, il comune può prescindere da un'azione penale in casi irrilevanti, conformemente al principio di opportunità.

Art. 44 Abrogazione del diritto previgente

In futuro, la tenuta del registro degli abitanti va disciplinata dal presente progetto. Le regolamentazioni contenute nella legge sul domicilio degli Svizzeri sono perciò state riprese direttamente o in forma adeguata nel P-LRAb, oppure vengono a cadere completamente.

Art. 45 Referendum, entrata in vigore, modifica del diritto previgente

Capoverso 3: per un'elaborazione elettronica dei dati più efficiente e per futuri progetti di e-government, ogni persona necessita di un identificatore personale univoco (PIN) nei sistemi elettronici. La LArRa prescrive l'utilizzo dei nuovi numeri d'assicurato AVS quale PIN nei registri degli abitanti (e anche nei cataloghi elettorali). È perciò logico che lo stesso numero venga utilizzato quale identificatore anche in altri registri di persone del Cantone.

Conformemente agli articoli 50d e 50e LAVS, il NAVS13 può già essere utilizzato sistematicamente da servizi e istituzioni cantonali incaricati di adempiere ai seguenti compiti:

- compiti legati alle assicurazioni sociali;
- riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;
- assistenza sociale;
- esecuzione della legislazione fiscale.

Hanno altresì diritto tutte le istituzioni di formazione cantonali e comunali.

Conformemente all'articolo 50e capoverso 3, affinché altri servizi e istituzioni possano utilizzare il numero d'assicurato nei loro registri è necessaria una legge cantonale. Questa base viene creata con il presente articolo. Il Governo viene autorizzato a permettere o a prescrivere la tenuta a uffici, istituti o altri servizi.

VI. Conseguenze per il personale e finanziarie

1. Cantone

Con la creazione di un Servizio per l'armonizzazione dei registri, il Cantone dei Grigioni ha trovato una soluzione semplice. Questo Servizio, dotato di un volume d'impiego del 100%, è competente per il coordinamento con la Confederazione, nonché per fornire istruzioni e informazioni ai comuni nel corso del processo di armonizzazione. Vengono inoltre elaborate le basi per il diritto derivato cantonale.

Il Cantone è competente per la garanzia e lo sviluppo della qualità dei registri degli abitanti. Va perciò garantita un'assistenza continua ai registri comunali degli abitanti. Conformemente

all'articolo 9 LArRa, va comunque designato un servizio (ufficiale) competente nei confronti della Confederazione. Per garantire la qualità dell'attribuzione dell'EWID, nel Cantone vanno ottimizzati i flussi di dati relativi agli edifici e alle abitazioni. Per sfruttare appieno i vantaggi potenziali dell'armonizzazione dei registri, vanno anche riesaminati il rilevamento e la trasmissione di dati (statistici) relativi alle persone. Nel settore del rilevamento di dati per il censimento della popolazione (p.es. solleciti alle collettività) risultano inoltre nuovi compiti direttamente per il Cantone. Non da ultimo, per rilevamenti statistici e allo scopo di ottenere semplificazioni nella trasmissione di dati, questo Servizio dovrà assumere altri compiti in relazione a processi di armonizzazione, all'ottimizzazione dei flussi di dati e allo scambio di dati.

Gli altri oneri non legati al personale, nell'ordine di grandezza di circa fr. 20'000.-- all'anno, risultano da incontri informativi, istruzioni ai comuni (affitti sale, ecc.) e lavori di esperti.

Con la perdita di dati a livello microterritoriale a seguito del nuovo tipo di censimento, il Cantone dovrà eventualmente effettuare propri rilevamenti nell'ambito delle lingue o richiedere alla Confederazione un aumento delle prove campionarie, soggetto a spese. Ciò riguarda però il settore del censimento della popolazione e non l'armonizzazione dei registri o i registri degli abitanti in senso stretto (cfr. articolo 33 P-LRAb). Eventualmente, il Servizio per l'armonizzazione dei registri dovrà però assumersi compiti anche in questo settore.

2. Comuni

Le indicazioni in merito alle spese per i comuni fornite dalla Confederazione nel messaggio relativo alla legge sull'armonizzazione dei registri erano decisamente troppo basse. Gli oneri per i comuni dipendono sì in gran parte da come sono stati collegati e gestiti finora i dati degli edifici e degli abitanti, ma in ogni caso vanno effettuati lavori considerevoli per i quali è in parte stato necessario assumere personale supplementare.

La Posta offre ai comuni il proprio sostegno nell'attribuzione dell'EWID. Se il comune si avvale dell'offerta della Posta, a seconda del numero di abitanti e di edifici bisogna prevedere spese considerevoli (p.es. per un comune con 30 abitanti fr. 2'000.-- circa, per un comune con 30'000 abitanti fr. 200'000.-- circa), si riduce però anche l'onere per il personale all'interno del comune. Nel Cantone sono perciò solo 4 i comuni che hanno optato per questa soluzione. Gli altri comuni avranno un onere di personale proprio superiore, le spese complessive saranno però tendenzialmente inferiori, a seconda della situazione di partenza.

Gli oneri finanziari a carico del comune per l'adattamento del software si collocano tra i

1'000.-- e i 15'000.-- franchi, a seconda del fabbricante, delle dimensioni del comune e del software esistente. Secondo l'articolo 12 capoverso 3 OArRa, quali uffici responsabili per la tenuta dei registri, i comuni devono assumersi i costi dell'adattamento del software. Per tutta la Svizzera, la Confederazione ha preventivato costi d'investimento di soli 4,6 milioni di franchi complessivi per il relativo software con allacciamento a Sedex e ha indicato questo importo nel messaggio sull'armonizzazione dei registri. Solo nei Grigioni, nel 2008 i 203 comuni hanno però dovuto investire a questo scopo da 1,5 a 2 milioni di franchi. I comuni erano legati ai loro precedenti fornitori a causa dei prodotti già utilizzati e pertanto avevano poco margine di manovra nelle negoziazioni sul prezzo.

Dopo il 2011 non sono da attendersi oneri supplementari per l'esercizio dei registri armonizzati in rapporto al periodo precedente l'armonizzazione. Sono eventualmente addirittura possibili dei risparmi, qualora il potenziale dei registri armonizzati venga sfruttato appieno.

VII. Considerazione dei principi "CFLAD"

Nel presente progetto vengono rispettati i principi della concentrazione sull'essenziale e della flessibilizzazione della legislazione e dell'applicazione del diritto (CFLAD). Le regolamentazioni si limitano all'essenziale. La flessibilità prescritta dalla Costituzione nelle questioni organizzative è così garantita.